

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, marzo 2020

Circolare

Oggetto: Decreto Cura Italia – Altri provvedimenti

1. PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.

Tra le disposizioni inserite nel provvedimento riteniamo opportuno segnalare le seguenti.

2. MORATORIA FINO AL 30 SETTEMBRE PER ESPOSIZIONI BANCARIE, FINANZIAMENTI E LEASING

La moratoria fino al 30 settembre 2020 del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, prevista dall'art. 56 del DL 18/2020, riguarda tutte le imprese aventi sede in Italia che occupano fino a 250 lavoratori e, inoltre, che hanno un totale di Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di euro.

La moratoria riguarda:

- la revocabilità delle linee di credito accordate appunto "sino a revoca" e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre;
- il pagamento delle rate di prestiti o di canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre, con facoltà per le imprese di chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi, e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.

Per quanto riguarda le linee di credito "sino a revoca" e gli anticipi su crediti, la norma precisa che la moratoria vale sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata.

L'art. 56 del DL 18/2020 esclude dalla moratoria le esposizioni debitorie "già" deteriorate, in coerenza al fatto che la norma mira a cristallizzare solo esposizioni debitorie sane che potrebbero deteriorarsi per effetto della crisi economica derivante da quella sanitaria e non anche quelle che già arrancavano a prescindere.

Per avvalersi della moratoria, è sufficiente che l'impresa comunichi tale intenzione alla banca, correlandola con una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale

l'impresa autocertifica di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

A fronte di ciò, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad accogliere la richiesta.

Ogni istituto bancario e società di leasing sta predisponendo la propria modulistica.

A tal fine suggeriamo di contattare i singoli istituti per le formalità della comunicazione e autocertificazione.

Alcune prime interpretazioni sembrano escludere dall'applicazione di tale disposizione i **professionisti**, ma le definizioni europee alle quali la norma fa riferimento sembrano invece includere anche tali soggetti.

In particolare, il comma 5 dello stesso art. 56, per specificare l'ambito di applicazione della misura economica, definisce le imprese richiamando la Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.2003 n. 361, secondo la quale si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Tale nozione includerebbe quindi anche i professionisti.

Si rimane quindi in attesa di precisazioni in tal senso.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI

L'art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto **un credito d'imposta, per gli esercenti attività d'impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** limitatamente agli immobili nella categoria catastale C/1, vale a dire botteghe e negozi.

L'agevolazione sembrerebbe legata alla chiusura di determinate attività prevista dal DPCM 11.3.2020. Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall'agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1), posto che tali soggetti non hanno dovuto interrompere l'attività ex lege.

Restano, invece, inspiegabilmente esclusi dall'agevolazione numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8.

È auspicabile che a ciò venga posto pronto rimedio in sede di conversione del DL.

4. FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA – NOVITÀ DEL DL "CURA ITALIA"

È istituito presso il Ministero del Lavoro il "Fondo per il reddito di ultima istanza", il cui stanziamento è destinato all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In sede di definizione dei criteri di attribuzione dell'indennità e delle modalità di presentazione delle domande, ad opera di un prossimo decreto ministeriale, una quota del fondo potrà essere destinata, in via eccezionale, al **sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (iscritti alle casse come ad esempio: avvocati, architetti e ingegneri,....)**.

5. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI REGIONI, OSPEDALI O PROTEZIONE CIVILE - IMPOSTE DIRETTE

L'art. 66 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") introduce una **detrazione dall'IRPEF lorda nella misura del 30%** per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La detrazione non può superare i 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di **reddito d'impresa**, invece, **le erogazioni liberali** in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020, **sono deducibili** e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità. Ai fini dell'IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

6. RINVIO PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il DL 18/2020 differisce il termine entro il quale gli enti che intendono accedere al Terzo settore possono adeguare i propri statuti alle disposizioni del DLgs. 117/2017 e del DLgs. 112/2017 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il termine è posticipato dal 30.6.2020 (previsto dall'art. 43 co. 4-*bis* primo periodo del DL 34/2019) **al 31.10.2020**.

Inoltre, le ONLUS iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, i cui termini per l'approvazione del bilancio scadono entro il prossimo 31.7.2020, possono approvare i bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, sempre entro il medesimo termine del 31.10.2020.

7. DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

L'art. 83 del DL 18/2020 disciplina il differimento delle udienze e la sospensione dei termini processuali nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Differimento delle udienze

Le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari (prima rinviate fino al 22 marzo) sono rinviate a data successiva al 15.4.2020.

Sono differite anche le udienze cautelari.

Sospensione dei termini processuali

È prevista la sospensione dal 9.3.2020 al 15.4.2020 dei termini processuali per il compimento di atti effettuati dai contribuenti.

La sospensione riguarda i termini:

- per la presentazione del ricorso introduttivo (art. 18 del DLgs. 546/92);
- per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 del DLgs. 546/92);

- per la ripresa del processo interrotto o sospeso (art. 43 del DLgs. 546/92);
- per la ripresa del processo a seguito di incompetenza (art. 5 del DLgs. 546/92);
- per reclamare i decreti presidenziali (art. 27 del DLgs. 546/92);
- per l'impugnazione delle sentenze sia di primo grado (artt. 51 del DLgs. 546/92 e 327 c.p.c.) che di secondo grado (art. 360 c.p.c. e 325 c.p.c.).

Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio del decorso è rinviato alla fine della sospensione.

Se i termini processuali riguardano gli uffici impositori (impugnazione delle sentenze, deposito dell'appello incidentale, costituzione in giudizio) la sospensione va dall'8.3.2020 al 31.5.2020, come sancisce l'art. 67 del DL 18/2020.

È allo stato attuale dubbio che, per gli Agenti della Riscossione e per i concessionari locali la sospensione sia dal 9.3.2020 al 15.4.2020 oppure dall'8.3.2020 al 31.5.2020.

8. PROROGA TERMINI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019

L'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") prevede:

- la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, con l'assemblea che può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, **ovvero entro il prossimo 28.6.2020** (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica);
- una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno.

Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito, tra l'altro, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'assemblea può svolgersi "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione.

* * *

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom